



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 4/2012

Roma, 2 febbraio 2012

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Verbali degli ufficiali elettorali comunali e delle commissioni elettorali circondariali concernenti le revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali. Trasmissione alle Prefetture in formato elettronico.

Com'è noto, ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di tutte le operazioni di revisione, semestrale o dinamica, delle liste elettorali generali o sezionali, effettuate dai responsabili degli uffici elettorali comunali in qualità di ufficiali elettorali, viene redatto verbale (art. 17 D.P.R. 223/1967); parimenti, viene redatto verbale anche delle operazioni in materia di elettorato attivo di competenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali (art. 27 D.P.R. 223/1967), con l'ulteriore prescrizione (ultimo comma art. 27 citato) che copia dei predetti verbali vengano trasmessi entro cinque giorni alla prefettura e alla procura della Repubblica.

Lo stesso D.P.R. n. 223 del 1967 (ad es. agli artt. 30, terzo comma; 32, secondo comma; 39, terzo comma) e le relative istruzioni impartite da questo Ministero, soprattutto con la circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986, dettano una serie articolata di ulteriori disposizioni a norma delle quali, mediante l'acquisizione, dalle Commissioni circondariali o direttamente dalle amministrazioni



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

comunali, dei verbali concernenti le revisioni in oggetto, le prefetture e, eventualmente, le procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti possono assicurare la dovuta vigilanza sul regolare e tempestivo funzionamento dei servizi elettorali comunali, di interesse statale, in materia di elettorato attivo. Tale attività di vigilanza, volta a reprimere inadempimenti o ritardi nella tenuta e aggiornamento delle liste elettorali o nella corretta ripartizione del corpo elettorale in sezioni, può concretarsi nell'adozione da parte del Prefetto dei poteri sostitutivi ex art. 53 del testo unico approvato con D.P.R. 223 del 1967 nonché, successivamente, nelle misure sanzionatorie penali di cui agli artt. 54 e segg. del medesimo T.U.

Gli elementi documentali da acquisire attengono sia alle operazioni di revisione semestrale delle liste elettorali, proposte dagli ufficiali elettorali comunali e approvate dalle commissioni circondariali, sia alle operazioni di revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) delle liste stesse apportate dagli ufficiali elettorali o dalle stesse commissioni circondariali, e riguardano sia le liste elettorali generali che quelle sezionali, come pure le revisioni della ripartizione del comune in sezioni, delle circoscrizioni delle sezioni medesime e dell'assegnazione ad esse dei rispettivi iscritti, anche per l'effetto della costituzione di nuovi comuni o di variazioni territoriali.

Tanto premesso - sentito il gruppo di lavoro per la semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti elettorali istituito presso questo Ministero - è da ritenere che al citato onere di acquisizione, documentazione e custodia presso le prefetture degli atti elettorali di cui all'oggetto possa adeguatamente assolversi, in conformità all'attuale dettato normativo, anche mediante strumenti di trasmissione in formato elettronico e non più cartaceo, ove ciò sia compatibile con le strutture e apparecchiature informatiche in dotazione alle amministrazioni comunali e alle stesse commissioni e sottocommissioni circondariali.

Tale innovazione organizzativa, ai fini di un primo snellimento e velocizzazione delle procedure a legislazione vigente, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, corrisponde, da una parte, ad esigenze logistiche e di riduzione dei costi amministrativi correlate alla minore produzione di carta e al minore ingombro degli archivi; dall'altra, ai più recenti indirizzi, impressi anche in sede normativa, volti alla progressiva digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed abbandono del supporto cartaceo.

Codeste Prefetture vorranno pertanto valutare di impartire alle amministrazioni comunali e alle commissioni elettorali circondariali le opportune direttive al fine di ricevere i verbali in oggetto, ove possibile, esclusivamente in formato elettronico,



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

mediante l'utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata. In particolare, le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, per la trasmissione dei loro atti, potranno eventualmente utilizzare la PEC del comune in cui la commissione o sottocommissione ha sede.

I verbali stessi potranno essere trasmessi privi di altri atti ed elenchi nominativi allegati, ma eventualmente corredati solo delle tabelle riassuntive del numero di elettori assegnati ad ogni sezione all'esito delle operazioni di revisione semestrale o dinamica, di rettificazione o di nuova compilazione delle liste sezionali.

I verbali e le lettere di accompagnamento dovrebbero essere preferibilmente trasmessi in formato pdf, mentre le tabelle riassuntive eventualmente allegate, per praticità, potrebbero essere trasmesse nel formato originario predisposto. Ai fini della protocollazione, ove la Prefettura non disponga dell'applicativo web@rch di gestione documentale, sarà sufficiente stampare e protocollare la lettera di accompagnamento.

I documenti trasmessi dovranno essere altresì conservati in via informatica, con modalità idonee a garantire la salvezza dei dati.

Codeste Prefetture vorranno altresì valutare di contattare le procure della Repubblica presso i tribunali delle rispettive province per verificare la possibilità di estendere anche ad esse le cennate modalità di trasmissione degli atti elettorali in oggetto in formato elettronico, in luogo di quello cartaceo.

Nel rivolgere preghiera di cortese assicurazione, si resta in attesa di conoscere se e quali iniziative codeste Prefetture avranno ritenuto di assumere.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)

CAP/